



# RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

II - 2022

CANCELLERIA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO  
HELBIG LICHTENHAHN

ESTRATTO

RIVISTA TICINESE  
DI DIRITTO

II- 2022

*Samuele Vorpe*

**Il trattamento fiscale  
delle partecipazioni di collaboratore**

Direzione e responsabilità editoriale:

Prof. Dr. Marco Borghi  
e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale:

Dr. Andrea Pedroli, Presidente della Camera di diritto tributario  
e-mail: andrea.pedroli@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e  
Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch)

Distribuzione: – Servizi giuridici del Consiglio di Stato,  
6501 Bellinzona (e-mail: legislazione@ti.ch)  
– Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi  
e-mail: borghi.gibi@bluewin.ch

Stampa: Salvioni arti grafiche, 6500 Bellinzona  
e-mail: info@salvioni.ch

Copertina: riproduzione da Cornelia Forster

ISSN 1661-0954 – ISBN 978-3-7190-4671-2 (Helbing Lichtenhahn)  
ISBN 978-88-6303-058-7 (Repubblica e Cantone Ticino)

# Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore

*Samuele Vorpe\**

1. Introduzione
2. Lo scopo delle partecipazioni di collaboratore
3. Le tipologie di partecipazioni di collaboratore
  - 3.1. Le partecipazioni di collaboratore «vere e proprie»
  - 3.2. Le partecipazioni di collaboratore «improprie»
4. Il trattamento fiscale
  - 4.1. Le azioni di collaboratore libere e bloccate
  - 4.2. Le opzioni di collaboratore
  - 4.3. Le partecipazioni di collaboratore «improprie»
  - 4.4. L'imposizione delle partecipazioni di collaboratore nei rapporti internazionali
5. L'imposizione della sostanza
6. L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare attestazioni
7. Conclusioni

## 1. Introduzione

La Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, del 17 dicembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2013<sup>1</sup>, ha introdotto delle nuove disposizioni tanto nella Legge federale sull'imposta federale

---

\* Professore SUPSI di diritto tributario, Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI, of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law.

<sup>1</sup> RU 2011 3259. Si veda anche il seguente comunicato stampa del Consiglio federale: «Le nuove disposizioni sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori sono applicati dal 2013», Berna, 10 giugno 2011, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-39572.html> (pagina consultata il 10 luglio 2022). Si osserva come l'iter legislativo sia durato oltre sei anni, considerando che il messaggio del Consiglio federale è stato licenziato il 17 novembre 2004. Maggiori informazioni su questo dossier sono disponibili al seguente link: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20040074> (pagina consultata il 10 luglio 2022).

diretta (LIFD; RS 642.11), quanto nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) allo scopo di disciplinare il trattamento fiscale delle partecipazioni conferite dal datore di lavoro ai suoi dipendenti. In particolare, la legge federale si occupa di rispondere a tre questioni essenziali riguardanti le partecipazioni di collaboratore: (i) la qualifica del vantaggio valutabile in denaro, (ii) il momento della sua realizzazione<sup>2</sup> e (iii) la determinazione della sua base imponibile<sup>3</sup>.

Lo scopo di questa legge federale è soprattutto quello di ristabilire la certezza del diritto in materia di imposizione delle prestazioni valutabili in denaro provenienti dalle partecipazioni di collaboratore, segnatamente per quanto attiene alle opzioni dei collaboratori che, con il passare del tempo, hanno acquisito sempre più importanza come parte integrante del salario percepito dai collaboratori. Da un profilo fiscale, mancando una norma specifica sul trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore, si sono sviluppate diverse prassi, tanto a livello federale, quanto a livello dei Cantoni, in parte riprese con la legge federale<sup>4</sup>.

Ai fini dell'imposta federale diretta, all'art. 17 LIFD che disciplina l'imposizione dei redditi da attività lucrativa dipendente, sono stati aggiunti gli artt. da 17a a 17d LIFD, rispettivamente l'art. 97a LIFD, di-

---

<sup>2</sup> Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il reddito si considera realizzato quando il contribuente lo riceve, quando può disporre liberamente o giuridicamente o vanta un diritto certo su di esso (cfr. sentenza TF n. 2P.323/2003 del 7 maggio 2004, in: RDAF 2004 II 293, consid. 4.1).

<sup>3</sup> PIERRE-MARIE GLAUSER/VALENTINA MOSHEK, La nouvelle loi sur les plans de participation, in: ST 10/2012, pagg. 724-738, pag. 724.

<sup>4</sup> Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, n. 04.074, del 17 novembre 2004, in: FF 2011 495, pag. 500 (cit.: Messaggio n. 04.074); Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino riguardante il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994. Adeguamenti alla LAID e altre proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale, n. 6674, del 22 agosto 2012, pag. 8 (cit.: Messaggio n. 6674); cfr. anche AFC, Circolare n. 37, versione del 30 ottobre 2020, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, par. 1, pag. 3 (cit.: Circolare n. 37); DFF, Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (art. 129, al. 1, let. d, LIFD), Commentaire, Berna, 13 giugno 2012, pag. 3 (cit.: Commentaire Ordonnance).

sposizioni che si occupano di regolare l'imposizione delle partecipazioni da collaborazione.

Ai fini delle imposte cantonali, agli artt. 7 e 14 LAID (norme generali) sono stati aggiunti con riferimento alle partecipazioni di collaboratore gli artt. da 7c a 7f LAID (imposta sul reddito), rispettivamente l'art. 14a LAID (imposta sulla sostanza). Si è, dunque, creata una regolamentazione uniforme in tutti i Cantoni, i quali hanno dovuto adeguare le loro legislazioni fiscali per conformarsi alla LAID, come stabilito dall'art. 72m, con effetto al 1° gennaio 2013<sup>5</sup>. Per il Canton Ticino si tratta, in particolare, degli artt. da 16a a 16d, dell'art. 45a e dell'art. 117 della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100)<sup>6</sup>.

Il legislatore federale ha inoltre introdotto un obbligo in capo ai datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione (art. 129 cpv. 1 lett. d LIFD; art. 45 lett. e LAID; art. 203 cpv. 1 lett. d LT)<sup>7</sup>. Infatti, le autorità fiscali dipendono dalle informazioni fornite dai datori di lavoro per poter imporre le partecipazioni di collaboratori. Sulla base di quest'obbligo di legge, il Consiglio federale ha, quindi, adottato il 27 giugno 2012 un'ordinanza federale (Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore [OParC; RS 642.115.325.1]).

In questo contributo verranno spiegate le diverse disposizioni introdotte dal legislatore federale, riprese anche dai legislatori cantonali, facendo riferimento alla LIFD e alla LT.

---

<sup>5</sup> L'unica libertà lasciata ai Cantoni è stata quella di poter decidere l'ammontare dell'imposta alla fonte.

<sup>6</sup> BU 7/2013, pag. 80 segg.

<sup>7</sup> È interessante osservare come la norma della LAID differisca da quella della LIFD e della LT. Infatti, essa corrisponde alla versione contenuta nel messaggio del Consiglio federale, mentre quella della LIFD è stata modificata nel corso dei dibattiti parlamentari attraverso una proposta dell'allora consigliera agli Stati, on. Sommaruga (cfr. DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 4). La norma della LT ricalca quella corretta della LIFD. In particolare, quella della LAID limita l'obbligo di attestazione delle informazioni alle partecipazioni di collaboratore propriamente dette, mentre secondo l'art. 1 cpv. 2 OParC il campo di applicazione si estende anche a quelle impropriamente dette. L'art. 203 cpv. 1 lett. d LT ha recepito attraverso un rimando l'Ordinanza federale.

## 2. Lo scopo delle partecipazioni di collaboratore

Al fine di motivare i collaboratori<sup>8</sup> a fornire prestazioni più elevate, le imprese distribuiscono a quest'ultimi delle azioni o delle opzioni<sup>9</sup> gratuitamente o ad un prezzo di favore<sup>10</sup>, le quali possono essere liberamente negoziabili oppure bloccate per un determinato periodo di tempo. In questo modo, i datori di lavoro cercano di vincolare più a lungo i loro collaboratori attraverso questi strumenti<sup>11</sup>. Ma non solo, questi strumenti servono pure ad attirare nuovi collaboratori, fidelizzare quelli divenuti azionisti, ridurre i flussi finanziari in uscita, ecc.<sup>12</sup>. Ad esempio le azioni di collaboratori, ancorché risultino bloccate e quindi non direttamente alienabili a terze persone, prevedono comunque il diritto al dividendo, così come la possibilità di esercitare il diritto di voto in seno all'assemblea generale<sup>13</sup>. Vi è poi la prospettiva per il collaboratore di poter vendere a terze le persone e realizzare un utile in capitale privato esente da imposte<sup>14</sup>.

---

<sup>8</sup> In particolare sono considerati collaboratori i lavoratori che sono al servizio di un datore di lavoro sulla base dell'art. 319 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), rispettivamente i membri dell'amministrazione o della direzione, a prescindere dal loro domicilio fiscale. A tal fine è determinante che i proventi derivanti dal rapporto giuridico esistente si qualifichino quali redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'art. 17 cpv. 1 LIFD (rispettivamente art. 16 cpv. 1 LT) che pure fa riferimento ai vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni di collaboratori (cfr. AFC, Circolare n. 37, par. 2.1, pag. 3; JAKOB BAUER, Neuerungen bei der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, in: ASA 81, pagg. 437-468, pag. 441).

<sup>9</sup> Le opzioni di collaboratori hanno preso piede in Svizzera a partire dagli anni Ottanta, quando diverse società internazionali hanno assegnato delle opzioni ai loro collaboratori ispirandosi ai modelli americani (Messaggio n. 04.074, pag. 502).

<sup>10</sup> Se un collaboratore acquista i diritti di partecipazione alle medesime condizioni che sarebbero state garantite a un terzo indipendente, tali titoli non sono però considerati come partecipazioni di collaboratore (cfr. AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.4, pag. 10).

<sup>11</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 500; DENISE PAGANI ZAMBELLI, Gli aspetti fiscali legati alle partecipazioni dei collaboratori, in: NF 5/2015, pagg. 5-7, pag. 5.

<sup>12</sup> RAPHAËL GANI, La nouvelle Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs, in: Jusletter del 14 febbraio 2011, pagg. 1-9, nn. 3, pag. 2; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 724.

<sup>13</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 500.

<sup>14</sup> Su questo aspetto, che non verrà trattato in questo contributo, si vedano: JEAN-MARIE HAINAUT/MARKUS KOCH/PASCAL KRÜTZMANN, Mitarbeiteraktien und (steuerfreier)

Il collaboratore che riceve azioni e/o opzioni consegue un vantaggio valutabile in denaro (cd. «salario in natura»), la cui causa risiede nell'esistenza di un rapporto di lavoro. Di conseguenza questo provento in natura è assoggettato anche ai contributi sociali.

Di regola, i datori di lavoro richiedono alle preposte autorità fiscali la sottoscrizione di un *ruling* fiscale prima di introdurre una piano di partecipazione di collaboratore<sup>15</sup>.

### 3. Le tipologie di partecipazioni di collaboratore

Il diritto fiscale svizzero differenzia le partecipazioni di collaboratore tra «vere e proprie» («*echte*»), art. 17a cpv. 1 LIFD e art. 16a cpv. 1 LT) e «improprie» («*unechte*»), art. 17a cpv. 2 LIFD e art. 16a cpv. 2 LT). La principale differenza risiede nella partecipazione al successo aziendale mediante la sottoscrizione di capitale, da un lato, oppure in base al suo andamento, dall'altro.

#### 3.1. Le partecipazioni di collaboratore «vere e proprie»

Le partecipazioni di collaboratore «vere e proprie» consentono ai collaboratori di una persona giuridica di partecipare al suo capitale proprio: ciò può avvenire in forma diretta, attraverso la concessione di titoli di

---

Kapitalgewinn, in: EF 4/2021, pagg. 204-209; STEFAN OESTERHELT/MANUEL DUBACH, Mitarbeiterbeteiligungen bei nicht kotierten Unternehmen, in: StR 76/2021, pagg. 2-30. Si rileva comunque che l'AFC ha introdotto in determinate casistiche, attraverso la modifica della Circolare n. 37 avvenuta il 30 ottobre 2020, un termine di attesa di cinque anni per l'alienazione delle azioni, affinché venga riconosciuto un utile in capitale privato esente (AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.3, pag. 10; cfr. anche gli esempi proposti da OESTERHELT/DUBACH, op. cit., pagg. 17-19).

<sup>15</sup> DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 5. Sulle condizioni da adempiere per quanto riguarda i *ruling*, si veda AFC, Comunicazione-011-DVS-2019-i, Procedura formale per gli accordi fiscali preliminari/ruling fiscali quali oggetto dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, Berna, 29 aprile 2019, in: <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/allgemein/Dokumentation/mitteilungen/Mitteilung-011-DVS-2019-d.pdf.download.pdf/Mitteilung-011-DVS-2019-i.pdf> (pagina consultata il 10 luglio 2022); cfr. anche MATHIAS HANI/FABIAN STREULE, Titel Neue Grundlagen für die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen – Ausgewählte Themen für die Anwendung in der Praxis, in: StR 68/2013, pagg. 672-682, pag. 680.



partecipazione (art. 17a cpv. 1 lett. a LIFD; art. 16a cpv. 1 lett. a LT), oppure in forma indiretta, attraverso la concessione di opzioni o aspettative<sup>16</sup> per l'acquisto di titoli di partecipazione (art. 17a cpv. 1 lett. b LIFD; art. 16a cpv. 1 lett. b LT)<sup>17</sup>.

Le azioni acquisite nell'ambito della costituzione di una società non sono, invece, considerate partecipazioni di collaboratore ai sensi dell'art. 17a LIFD e dell'art. 16a LT<sup>18</sup>. Parimenti non costituiscono partecipazioni di collaboratore le azioni che vengono distribuite gratuitamente agli azionisti, in quanto vengono imposte come reddito da sostanza mobiliare. Se, invece, la distribuzione di azioni gratuite si basa sull'esistenza di un rapporto di lavoro, essa viene equiparata ad una partecipazione di collaboratore imponibile come reddito da attività lucrativa dipendente<sup>19</sup>.

Con il termine «opzione» si intende la possibilità di acquistare, durante un determinato periodo (cd. «termine di esercizio»), delle azioni ad un prezzo precedentemente stabilito (cd. «prezzo di esercizio»)<sup>20</sup>. Il diritto può essere soggetto ad un periodo di attesa durante il quale le opzioni non possono essere né alienate né esercitate per un periodo prefissato oppure ad un periodo di maturazione durante il quale il collaboratore de-

<sup>16</sup> Le aspettative, diversamente dalle opzioni, non sono però indicate nell'articolo di legge. Il Consiglio federale ha colmato questa lacuna, criticata in dottrina, inserendole nell'ordinanza federale all'art. 1 cpv. 2 lett. b OParC (cfr. BAUER, op. cit., pag. 441). Da un profilo economico le aspettative su azioni di collaboratore hanno le stesse funzioni delle opzioni di collaboratore accompagnate da un periodo di maturazione, per cui vengono equiparate da un profilo fiscale a quest'ultime (cfr. AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.3, pag. 5; VIRNA VALLUCCI, in: Martin Zweifel/Michael Beusch [a cura di], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3<sup>a</sup> ed., Basilea 2017, N 30 e N 45 ad art. 17a LIFD).

<sup>17</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1, pag. 4; cfr. anche Messaggio n. 04.074, pag. 515; Messaggio n. 6674, pag. 11; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil – Art. 1-48 DBG, Basilea 2019, N 3 ad art. 17a LIFD; LUKAS SCHERER/RAHEL NEDI, Participations de collaborateur – Les pièges au regard du droit du travail et du droit fiscal, in: TREX 2021, pagg. 148-153, pag. 148.

<sup>18</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.4, pag. 10; cfr. anche OESTERHELT/DUBACH, pag. 7 seg.

<sup>19</sup> LOCHER, op. cit., N 11 ad art. 17a LIFD.

<sup>20</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 502; AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.2, pag. 4. Nel linguaggio anglosassone sono chiamate anche con il termine «Call-Option» (GANI, op. cit., nn. 6, pag. 3; BAUER, op. cit., pag. 449; VALLUCCI, op. cit., N 41 ad art. 17a LIFD).

ve guadagnarsi le opzioni ad esempio restando in azienda oppure raggiungendo determinati obiettivi (cd. «periodo di *vesting*»)<sup>21</sup>. Differentemente dall'assegnazione di azioni, le opzioni accordano soltanto un diritto di acquisto tramite il loro esercizio ad un prezzo, di regola, favorevole.

Le aspettative su azioni di collaboratore conferiscono la possibilità al collaboratore di ottenere in un secondo momento le azioni gratuitamente. Sono, in particolare, considerate aspettative su azioni di collaboratore le *Restricted Stock Units* (RSU) e le *Restricted Stock Awards* (RSA), che consistono nella promessa da parte dell'impresa di distribuire azioni se il collaboratore soddisfa le condizioni concordate (ad esempio se il rapporto di lavoro sussiste due anni più tardi). Al momento della promessa è ancora incerto il fatto se sussisterà o meno il rapporto di lavoro al momento della (successiva) realizzazione della condizione, ragione per la quale vanno considerate delle mere aspettative<sup>22</sup>.

Le aspettative su azioni di collaboratore possono essere equiparate alle opzioni di collaboratore, poiché contengono un'indennità per prestazioni future<sup>23</sup>. Tuttavia, diversamente da quest'ultime, le aspettative su azioni di collaboratore vengono assegnate gratuitamente, non essendo previsto un «prezzo di esercizio»<sup>24</sup>.

Rientrano nel novero dei titoli di partecipazione le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori (art. 17a cpv. 1

---

<sup>21</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.4, pag. 6.

<sup>22</sup> Il Consiglio federale nel suo messaggio le qualifica, erroneamente, come partecipazioni di collaboratore «improprie», piuttosto che «proprie». Si tratta, infatti, di un'aspettativa su delle partecipazioni propriamente dette, che si realizzeranno se sussisterà ancora il rapporto di lavoro al momento della realizzazione della condizione (JEAN-BLAISE ECKERT, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [a cura di], *Commentaire romand, Impôt fédéral direct*, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2017, N 2 ad art. 17a-d LIFD; HANI/STREULE, op. cit., pag. 684; PETER STEBLER, *Imposition des participations de collaborateur*, in: TREX 2012, pagg. 342-347, pag. 347).

<sup>23</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.3, pag. 5.

<sup>24</sup> ROBERT W. KUIPERS/INGRID NIEDERBACHER-PUCHEGGER, *Mitarbeiterbeteiligungen*, in: ST 10/2012, pagg. 739-744, pag. 740; VALLUCCI, op. cit., N 47 ad art. 17a LIFD.

lett. *a* LIFD; art. 16a cpv. 1 lett. *a* LT; art. 1 cpv. 2 lett. *a* OParC)<sup>25</sup>. Siamo, dunque, di fronte ad una definizione non esaustiva della nozione di partecipazione di collaboratore «vera e propria»<sup>26</sup>. L'elenco non è volutamente esaustivo in quanto il legislatore federale ha voluto tenere conto di partecipazioni particolari previsti nei modelli esteri e, pertanto, non contemplati dal Codice delle obbligazioni<sup>27</sup>.

### 3.2. *Le partecipazioni di collaboratore «improprie»*

Le partecipazioni di collaboratore «improprie», diversamente da quelle «vere e proprie», non conferiscono ai collaboratori di una persona giuridica l'ottenimento di titoli di partecipazione. Ai collaboratori viene concessa la possibilità di ottenere una prestazione in denaro legata all'andamento del capitale proprio o del corso delle azioni e, dunque, determinata sulla base dell'evoluzione del valore del titolo sottostante<sup>28</sup>. Ne consegue che le partecipazioni di collaboratore «improprie» costituiscono delle aspettative di meri indennizzi in contanti (art. 17a cpv. 2 LIFD; art. 16a cpv. 2 LT)<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Secondo l'AFC se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro, ma da una persona fisica (ad esempio se proviene dal portafoglio di un azionista), non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l'art. 17a LIFD. Si giustifica, però, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l'applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore. Importante che l'alienazione si basi sull'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'acquirente e la società dell'azionista (anche in prospettiva futura). Su questo tema cfr. OESTERHELT/DUBACH, op. cit., pag. 5 seg., con giurisprudenza citata.

<sup>26</sup> Messaggio n. 6674, pag. 11; ECKERT, op. cit., N 2 *ad* art. 17a-d LIFD; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 728; LOCHER, op. cit., N 4 *ad* art. 17a LIFD; PAGANI ZAMBELLI, op. cit., pag. 6. Vi sono poi altri titoli di partecipazione che permettono al collaboratore di partecipare direttamente al capitale sociale, in particolare i buoni di partecipazione o le quote di società cooperative (AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.1, pag. 4).

<sup>27</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 515; Messaggio n. 6674, pag. 11; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 728. Cfr., più esaustivamente, con altre possibili tipologie di partecipazioni, BAUER, op. cit., pag. 442; VALLUCCI, op. cit., N 34 *ad* art. 17a LIFD.

<sup>28</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.2, pag. 5; cfr. anche Messaggio n. 04.074, pag. 515, Messaggio n. 6674, pag. 11.

<sup>29</sup> GANI, op. cit., nm. 24, pag. 5; LOCHER, op. cit., N 9 *ad* art. 17a LIFD; SCHERER/NEDI, op. cit., pag. 148.

Questa modalità viene in particolare scelta quando il datore di lavoro non vuole estendere la cerchia dei propri azionisti, ma al contempo vuole rendere partecipe il collaboratore del suo successo economico<sup>30</sup>.

La Circolare AFC n. 37 enuncia, in particolare, tre forme di partecipazioni «improprie» di collaboratore (cfr. anche art. 16 OParC):

- le «*phantom Stocks*» (azioni virtuali)<sup>31</sup>,
- gli «*Stock Appreciation Rights*» (opzioni virtuali)<sup>32</sup> e
- le forme di «*co-investments*»<sup>33</sup>.

## 4. Il trattamento fiscale

### 4.1. Le azioni di collaboratore libere e bloccate

#### 4.1.1. Il momento impositivo

Gli artt. 17*b* cpv. 1 LIFD e 16*b* cpv. 1 LT stabiliscono che i redditi provenienti da azioni di collaboratore, siano esse libere (*i.e.* quando il collaboratore può disporre delle azioni senza restrizioni)<sup>34</sup> oppure bloccate (*i.e.* quando il collaboratore non può disporre liberamente delle azioni a causa di un periodo di attesa e durante questo periodo il collaboratore non può alienare, costituire in pegno o gravare in altro modo le azioni)<sup>35</sup>, sono imponibili al momento dell'acquisto del titolo di partecipazione, ossia con l'acquisizione del diritto per il collaboratore che avviene attraverso il trapasso di proprietà secondo il diritto privato<sup>36</sup>.

---

<sup>30</sup> SCHERER/NEDI, op. cit., pag. 148; VALLUCCI, op. cit., N 48 *ad* art. 17*a* LIFD.

<sup>31</sup> L'azione virtuale (o fantasma) permette il versamento di una somma di denaro legata all'andamento delle azioni e assimila il proprietario ad un azionista sul piano finanziario attraverso l'erogazione di un dividendo.

<sup>32</sup> L'opzione virtuale permette di ricevere in contanti un importo pari alla differenza tra il valore di mercato delle azioni e il loro prezzo di esercizio.

<sup>33</sup> Il collaboratore riceve un indennizzo, di regola, in caso di vendita o entrata in borsa della persona giuridica.

<sup>34</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.1.1, pag. 4.

<sup>35</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.3.1.1.2, pag. 4.

<sup>36</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 500; Messaggio n. 6674, pag. 9; cfr. anche AFC, Circolare n. 37, par. 3.1, pag. 6, secondo la quale fa stato il momento della consegna; GANI, op. cit., nm. 31, pag. 7.

Sulla base della teoria dell'aumento della sostanza netta, si considerano realizzate al momento in cui il collaboratore le acquisisce e può disporne liberamente, come avviene per il salario in contanti e in natura<sup>37</sup>. L'acquisizione designa il momento in cui il collaboratore accetta l'offerta del datore di lavoro di accordargli le azioni (art. 1 CO)<sup>38</sup>.

Per quanto attiene alle azioni bloccate, il legislatore federale ha pure deciso di imporre la prestazione valutabile in denaro nei confronti del collaboratore quando egli ne acquisisce la proprietà, senza prevedere un differimento dell'imposizione<sup>39</sup>. Infatti, l'arricchimento del collaboratore avviene al più tardi nel momento in cui accetta l'offerta di acquisto. Da tale momento egli può esercitare il suo diritto di voto, percepire i dividendi e fare valere ulteriori diritti di partecipazione nei confronti dell'impresa<sup>40</sup>. Siccome, però, il termine di attesa stabilito dal datore di lavoro attraverso il piano di partecipazione di collaboratore impedisce la vendita delle azioni, così come la costituzione in pegno ed un eventuale obbligo di riconsegna<sup>41</sup>, si deve tenere conto ai fini della valutazione fiscale del divieto di disporre che riduce il valore dell'azione<sup>42</sup>.

Per quanto attiene alle aspettative su azioni di collaboratore, la legge non regola esplicitamente il momento impositivo<sup>43</sup>. La prestazione valutabile in denaro nasce quando la semplice aspettativa si trasforma in un'azione effettiva (conversione in azione di collaboratore)<sup>44</sup>, vale a dire al momento della trasferimento della proprietà<sup>45</sup>.

---

<sup>37</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 507.

<sup>38</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.2.1, pag. 6; ECKERT, op. cit., N 4 *ad art. 17a-d LIFD*.

<sup>39</sup> Cfr. anche sentenza TF n. 2C\_168/2012 del 1° marzo 2013 consid. 4.3; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729.

<sup>40</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 508.

<sup>41</sup> Si veda anche per una definizione di azioni bloccate la sentenza TF n. 2C\_168/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.3.

<sup>42</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 500; BAUER, op. cit., pag. 444.

<sup>43</sup> Questo prodotto permette di acquisire un diritto di ricevere delle azioni gratuite in futuro, al ricorrere di determinate condizioni. Durante il periodo di *vesting*, il collaboratore deve guadagnarsi il diritto all'assegnazione delle RSU (o RSA).

<sup>44</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 5, pag. 10; ECKERT, op. cit., N 4 *ad art. 17a-d LIFD*; HANI/STREULE, op. cit., pag. 674.

<sup>45</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 725. Si veda anche Messaggio n. 04.074, pag. 516, con riferimento alle «*share awards*».

#### 4.1.2. La determinazione della base imponibile

Le azioni di collaboratore libere sono imponibili nella differenza tra il valore venale e il prezzo (inferiore) di acquisto (o di assegnazione)<sup>46</sup>. Deducibili sono parimenti i contributi sociali versati dal collaboratore<sup>47</sup>.

Nel caso delle azioni di collaboratore quotate in borsa si considera, di regola, valore venale il corso di chiusura in borsa del giorno dell'acquisizione del diritto<sup>48</sup>. Qualora sia previsto un termine di sottoscrizione superiore ai 60 giorni, si considera come valore venale determinante ai fini fiscali il corso di chiusura del giorno di accettazione dell'offerta. Per periodi inferiori o uguali ai 60 giorni, il valore venale determinante ai fini fiscali è costituito dal corso di chiusura del primo giorno del termine di acquisto<sup>49</sup>.

Se le azioni di collaboratore non sono quotate in borsa, allora il valore venale di riferimento è quello determinabile secondo una formula di calcolo idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. È possibile far riferimento al metodo di calcolo previsto dalla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) (*«Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune»*), del 28 agosto 2008<sup>50</sup>. Laddove è però disponibile un valore venale, è questo il valore determinante. L'autorità fiscale ammette un'eccezione, nel caso in cui il datore di lavoro disponga di un diritto illimitato di acquisto che gli consenta di riacquistare le azioni di collaboratore ad un prezzo calcolato sulla base di una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro<sup>51</sup>.

---

<sup>46</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.3, pag. 7; ECKERT, op. cit., N 6 ad art. 17a-d LIFD.

<sup>47</sup> OESTERHELT/DUBACH, op. cit., pag. 11.

<sup>48</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.2.1, pag. 6.

<sup>49</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.2.1, pagg. 6-7. L'AFC osserva comunque che, in casi fondati e previo accordo con le competenti autorità fiscali, è possibile derogare alle citate regole.

<sup>50</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.2.2, pag. 7. Il metodo di calcolo adottato la prima volta deve essere in linea di massima mantenuto per il corrispondente piano di partecipazione di collaboratore. Su questo tema cfr. OESTERHELT/DUBACH, op. cit., pag. 12 segg.

<sup>51</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.2.2, pag. 7.

Per contro, le azioni di collaboratore bloccate sono imponibili nella differenza tra il valore venale «scontato» (o ridotto) e il prezzo di acquisto (art. 17*b* cpv. 1 LIFD; art. 16*b* cpv. 1 LT). Si applica in questo caso un tasso di sconto del 6% annuo, fino ad un massimo di 10 anni (art. 17*b* cpv. 2 LIFD; art. 16*b* cpv. 2 LT)<sup>52</sup>. Termini di attesa più lunghi sono possibili, ma non esplicano alcun effetto sull'imposizione<sup>53</sup>. Gli anni di attesa interrotti dalla restituzione vanno considerati *pro-rata temporis* (artt. 11 cpv. 3 e 12 cpv. 2 OParC)<sup>54</sup>.

Il valore venale ridotto viene calcolato secondo la seguente formula:

$$100 : 1.06^n$$

dove il valore <sup>n</sup> corrisponde al numero di anni di attesa ancora in sospenso fino alla data di riferimento della stima<sup>55</sup>. Lo sconto fornisce le seguenti riduzioni e i seguenti valori venali ridotti per ogni anno di attesa:

**Tabella 1: Riduzioni del valore venale del 6% annuo fino ad un massimo di 10 anni** (Fonte: Messaggio n. 04.074, p. 502; AFC, Circolare n. 37, par. 3.3, p. 8)

Termine di attesa	Riduzione	Valore venale ridotto
1 anno	5,660%	94,340%
2 anni	11,000%	89,000%
3 anni	16,038%	83,962%
4 anni	20,791%	79,209%
5 anni	25,274%	74,726%
6 anni	29,504%	70,496%
7 anni	33,494%	66,506%
8 anni	37,259%	62,741%
9 anni	40,810%	59,190%
10 anni	44,161%	55,839%

<sup>52</sup> Per una spiegazione della formula finanziaria nel dettaglio, si rinvia a BAUER, op. cit., pag. 443 seg.

<sup>53</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 516; Messaggio n. 6674, pag. 11. Nella prassi, di regola, il termine di attesa ha un intervallo tra 3 e 5 anni (KUIPERS/NIEDERBACHER-PUCHEGGER, op. cit., pag. 740).

<sup>54</sup> Cfr. anche AFC, Circolare n. 37, par. 3.3, pag. 7.

<sup>55</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.3, pag. 8.

Questo sistema ha il pregio di accrescere l'attrattività fiscale dei modelli di azioni di collaboratore. Infatti, quando le azioni vengono assegnate gratuitamente o ad un prezzo di favore, per effetto dello sconto sul valore venale si riduce la base imponibile della prestazione valutabile in denaro. Il Consiglio federale, a tale riguardo, osserva comunque che «*la concessione di uno sconto è di regola vantaggiosa per i collaboratori che, se il prezzo d'acquisto dell'azione bloccata dei collaboratori corrisponde più o meno al valore venale scontato, dovranno pagare imposte minime o addirittura nessuna imposta sulla prestazione valutabile in denaro*»<sup>56</sup>. Viceversa, se il corso dell'azione nel periodo di attesa dovesse diminuire, scendendo sotto il valore di acquisto, vi sarebbe uno svantaggio per il collaboratore.

L'imposizione al momento dell'assegnazione e la contestuale presa in considerazione del periodo di attesa attraverso uno sconto del 6% presentano delle problematiche relative alla liberazione di azioni di collaboratore prima della scadenza del periodo di attesa (cd. scadenza anticipata) e/o alla restituzione delle azioni di collaboratore<sup>57</sup>. Queste situazioni sono state esplicitamente disciplinate dagli artt. 11 e 12 OParC.

Nella prima situazione, se il periodo di attesa scade anticipatamente, il collaboratore realizza un vantaggio valutabile in denaro. Il reddito imponibile supplementare corrisponde alla differenza tra il valore venale non ridotto dell'azione al momento della scadenza del periodo di attesa e il valore ridotto corrispondente al periodo di attesa residuo<sup>58</sup>. In questo caso gli anni di attesa non completi sono da considerare *pro-rata temporis*

---

<sup>56</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 508. *Esempio*: un collaboratore riceve gratuitamente un'azione del valore di fr. 100 con un termine di attesa di 10 anni. Il valore dell'azione cd. «libera» è pari a fr. 100, mentre con un tasso di sconto di 10 anni, il valore fiscale dell'azione scende a fr. 55,839 e rappresenta la prestazione valutabile in denaro. Se il collaboratore avesse acquistato l'azione ad un prezzo di fr. 10, la prestazione valutabile in denaro sarebbe stata di fr. 45,839 (GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 725).

<sup>57</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729.

<sup>58</sup> Si tratta di un reddito supplementare poiché le azioni di collaboratore inizialmente bloccate ad esempio per 10 anni vengono sbloccate dopo 5 anni, per cui il valore imponibile di queste azioni al momento della consegna è stato ridotto in maniera eccessiva (10 anni di sconto invece che 5) (cfr. DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 11).



(art. 11 OParC)<sup>59</sup>. Questa soluzione si contrappone alla possibilità di una revisione della tassazione cresciuta in giudicato attraverso un recupero delle imposte. Tuttavia, secondo una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto, questa via non è quella corretta, poiché la scadenza anticipata del periodo di attesa non rappresenta un fatto nuovo, quanto piuttosto una forma particolare di realizzazione del reddito<sup>60</sup>.

Nella seconda situazione, se, alla cessazione del rapporto di lavoro<sup>61</sup>, il collaboratore fosse, invece, tenuto in base al contratto a restituire le azioni al suo datore di lavoro, senza risarcimento o al di sotto del loro attuale valore venale, egli potrebbe far valere come mancato guadagno le spese di conseguimento del reddito in virtù dell'art. 339a CO<sup>62</sup>. Queste sono calcolate sulla base della differenza tra il valore venale o il valore matematico al momento della restituzione e il prezzo di restituzione (art. 12 cpv. 1 OParC)<sup>63</sup>. Se l'importo restituito dovesse superare l'attuale

---

<sup>59</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.1, pag. 8. *Esempio*: il 1° gennaio dell'anno N un collaboratore riceve gratuitamente un'azione del valore di 100 con un termine di attesa di 10 anni. Egli è, quindi, imponibile al momento dell'assegnazione su un valore di 55,839. Il 1° gennaio dell'anno N+5, l'azione viene liberata. Il valore dell'azione libera al 1° gennaio dell'anno N+5 è di 150. Il termine di attesa restante è del 25,274%. Il valore fiscale dell'azione scontata è, quindi, pari a 112,089. Il vantaggio valutabile in denaro è uguale, secondo l'art. 11 cpv. 3 OParC, a « $x - x : 1,06^n$ », ossia a «150 - 150 : 1,06<sup>5</sup>». Il reddito supplementare è uguale a 37,911 (cfr. GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729). La Circolare presenta un ulteriore esempio di calcolo a pag. 8 (cfr. anche per lo stesso esempio: DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 11 seg.). Si veda anche MARIO KUMSCHICK/MIRIAM von Mitarbeiterbeteiligungen, in: ST 6-7/2011, pagg. 513-518, pag. 514.

<sup>60</sup> DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 11 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 26 agosto 2010, causa M. K., consid. 2.2.1.

<sup>61</sup> Secondo BAUER sono possibili ulteriori costellazioni alla cessazione del rapporto di lavoro per le quali si applica l'art. 12 OParC, quali ad esempio un cambio di controllo in capo alla società (BAUER, op. cit., pag. 446). Si pensi poi anche al pensionamento, all'invalidità oppure al decesso del collaboratore (VALLUCCI, op. cit., N 16 e N 38 *ad art.* 17a LIFD).

<sup>62</sup> DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 12 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Svitto del 26 agosto 2010, causa M. K., consid. 2.2.3 e alla sentenza della Commissione dei ricorsi fiscali II del Canton Zurigo, in: ZStP 4/2002, pag. 302; cfr. anche HÄNI/STREULE, op. cit., pag. 676.

<sup>63</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.2, pag. 9; VALLUCCI, op. cit., N 26 *ad art.* 17b LIFD. *Esempio*: il 1° gennaio dell'anno N, un collaboratore riceve gratuitamente un'azione del valore di 100 con un termine di attesa di 10 anni. Egli è, quindi, imponibile al

valore venale o il valore matematico, la parte eccedente costituirebbe, invece, un reddito supplementare e non un utile in capitale della sostanza privata (art. 12 cpv. 4 OParC)<sup>64</sup>.

Si segnala, infine, che da un profilo della tecnica legislativa, il contenuto degli artt. 11 e 12 OParC avrebbe dovuto essere ancorato nella legge piuttosto che in un'ordinanza esecutiva riguardante il dovere di attestazione delle informazioni da parte dei datori di lavoro<sup>65</sup>.

## 4.2. Le opzioni di collaboratore

### 4.2.1. Il momento impositivo

Affinché vi sia un'imposizione al momento dell'assegnazione è necessario che le opzioni di collaboratore siano quotate in borsa<sup>66</sup> ed esercitabili, vale a dire in quest'ultimo caso libere oppure alienabili senza restrizioni (cfr. anche art. 17b cpv. 1 LIFD; art. 16b cpv. 1 LT)<sup>67</sup>. Queste condizioni cumulative, che si ricavano da una lettura *e contrario* dell'espressione «*bloccate o non quotate in borsa*», devono inoltre essere rispettate al momento dell'entrata nel piano di partecipazioni<sup>68</sup>. In caso inverso, si

---

momento dell'assegnazione su un valore di 55,839. Il 1° gennaio dell'anno N+5, egli decide di disdire il rapporto di lavoro e deve restituire, senza risarcimento, l'azione il cui valore venale è pari a 150. Il valore dell'azione libera al 1° gennaio dell'anno N+5 è di 150. Il termine di attesa restante è del 25,274%. Il costo di conseguimento è uguale, secondo l'art. 12 cpv. 2 OParC, a « $x : 1,06^n - y$ », dove  $y$  è il prezzo di restituzione, in questo caso pari a 0, quindi a « $150 : 1,06^5 - 0$ ». Il valore fiscale dell'azione scontata è, quindi, pari a 112,089. Il collaboratore potrà far valere questo importo come spesa di conseguimento del reddito (cfr. GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729). La Circolare presenta un ulteriore esempio di calcolo a pag. 9 (cfr. anche per lo stesso esempio: DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 12 seg.).

<sup>64</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 3.4.2, pag. 9; VALLUCCI, op. cit., N 27 *ad* art. 17b LIFD.

<sup>65</sup> Dello stesso parere STEBLER, op. cit., pag. 343.

<sup>66</sup> Per le opzioni quotate in borsa, questo momento si giustifica, inoltre, poiché il loro valore è immediatamente certo per effetto del corso in borsa (Messaggio n. 04.074, pag. 516).

<sup>67</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729; HANI/STREULE, op. cit., pag. 676; OESTERHELT/DUBACH, op. cit., pag. 10; VALLUCCI, op. cit., N 15 *ad* art. 17b LIFD.

<sup>68</sup> ECKERT, op. cit., N 5 *ad* art. 17a-d LIFD; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729; LOCHER, op. cit., N 4 *ad* art. 17b LIFD.

applica l'eccezione sancita dagli artt. 17b cpv. 3 LIFD e 16b cpv. 3 LT, secondo la quale per le opzioni bloccate (cd. opzioni non negoziabili), ma anche per quelle non quotate in borsa, è prevista l'imposizione del reddito al momento dell'esercizio (o dell'alienazione) dell'opzione<sup>69</sup>.

Per le opzioni non negoziabili, il termine di attesa costituisce un divieto di disporre limitato nel tempo durante il quale le opzioni non possono essere né esercitate né alienate. Diverso è, invece, il periodo di maturazione (cd. clausola «*vesting*»), che rappresenta il periodo durante il quale il collaboratore deve meritarsi l'opzione, ad esempio raggiungendo determinati obiettivi professionali oppure non disdicendo il rapporto di lavoro prima di una determinata scadenza (art. 2 OParC)<sup>70</sup>. Pertanto, la nascita del diritto d'esercizio durante il periodo di maturazione è indissolubilmente legato ad una o più condizioni sospensive (cfr. art. 151 segg. CO)<sup>71</sup>.

Dal messaggio del Consiglio federale si può dedurre che il termine «bloccato» sia da interpretare in maniera estensiva, poiché comprende non solo le opzioni accompagnate da un termine di attesa, ma pure quelle per le quali è prevista, in particolare, una clausola *vesting*<sup>72</sup>.

Gli artt. 17b cpv. 3 LIFD e 16b cpv. 3 LT enunciano l'imposizione «*al momento dell'esercizio*», senza però stabilire alcunché in caso di alienazione di queste opzioni. Sulla base dei lavori preparatori, la nozione «esercizio» contempla anche il caso di alienazione di opzioni, così come ad esempio enunciato nei casi di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. b OParC e dalla

---

<sup>69</sup> Prima l'imposizione era prevista al momento dell'assegnazione. Il cambiamento al momento dell'esercizio porta con sé due vantaggi: il primo è quello di non dover più valutare le opzioni in base a complicate formule di matematica finanziaria per determinare il loro valore, mentre il secondo permette di evitare il pagamento delle imposte su un vantaggio valutabile in denaro che, in caso di successiva fluttuazione del corso dell'opzione, poteva restare solo ipotetico e non essere mai effettivamente realizzato (Messaggio n. 6674, pag. 9; PAGANI ZAMBELLI, op. cit., pag. 7).

<sup>70</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.4, pag. 6; sentenze TF n. 2C\_138/2010 del 2 giugno 2010 consid. 2.2; n. 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.5; ECKERT, op. cit., N 5 ad art. 17a-d LIFD; DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 6.

<sup>71</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 2.4, pag. 6; BAUER, op. cit., pag. 449; VALLUCCI, op. cit., N 18 ad art. 17a LIFD.

<sup>72</sup> HANI/STREULE, op. cit., pag. 676 con riferimento al Messaggio n. 04.074, pag. 509 seg.; cfr. anche BAUER, op. cit., pag. 451.

Circolare AFC n. 37<sup>73</sup>. La lacuna propria presente nella legge è stata, quindi, sanata sia dall'Ordinanza federale sia dalla Circolare<sup>74</sup>.

Ricapitolando, le opzioni di collaboratore sono imponibili al momento del loro esercizio, se sono<sup>75</sup>:

- libere e non quotate;
- bloccate sulla base di un termine di attesa;
- bloccate sulla base di un termine di maturazione (*vesting*);
- bloccate con termine di attesa e termine di maturazione (*vesting*).

#### 4.2.2. La determinazione della base imponibile

La base imponibile delle opzioni di collaboratore libere e quotate in borsa, benché non figuri esplicitamente nella legge<sup>76</sup>, corrisponde alla differenza tra il valore venale dell'opzione e il prezzo di consegna<sup>77</sup>. Il valore venale dell'opzione viene calcolato sulla base del corso di chiusura determinante<sup>78</sup>.

Per le altre opzioni di collaboratore (*i.e.* quelle non negoziabili o non quotate in borsa), la base imponibile equivale alla differenza tra il valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio (art. 17*b* cpv. 3 LIFD; art. 16*b* cpv. 3 LIFD), vale a dire al provento dell'alienazione oppure all'utile proveniente dall'esercizio del diritto, al netto di eventuali spese di acquisizione<sup>79</sup>.

In caso di alienazione la base imponibile deve corrispondere alla differenza tra il prezzo di vendita dell'opzione e il prezzo di acquisto dell'opzione pagato dal collaboratore<sup>80</sup>.

---

<sup>73</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 4.2, pag. 10.

<sup>74</sup> VALLUCCI, op. cit., N 16 *ad* art. 17*b* LIFD.

<sup>75</sup> VALLUCCI, op. cit., N 15 *ad* art. 17*b* LIFD.

<sup>76</sup> ECKERT, op. cit., N 7 *ad* art. 17*a-d* LIFD; BAUER, op. cit., pag. 451.

<sup>77</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 4.1, pag. 10.

<sup>78</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 4.1, pag. 10, con rimando al par. 3.2.1, pag. 6.

<sup>79</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 4.2, pag. 10; ECKERT, op. cit., N 7 *ad* art. 17*a-d* LIFD; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729.

<sup>80</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 4.2, pag. 10; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 730.

### **4.3. Le partecipazioni di collaboratore «improprie»**

#### *4.3.1. Il momento impositivo*

In caso di distribuzione di partecipazioni di collaboratore «improprie», l'imposizione avviene al momento della realizzazione effettiva dell'indennizzo o del trasferimento delle azioni (art. 17c LIFD; art. 16c LT)<sup>81</sup>. Essendo prevista l'imposizione in tale momento, non è ammessa la riduzione del 6% del valore venale dell'azione fin dall'inizio del piano di partecipazione dei collaboratori<sup>82</sup>.

#### *4.3.2. La determinazione della base imponibile*

La base imponibile è data dalla totalità del vantaggio valutabile in denaro, nel senso che nessun utile in capitale privato, esente da imposta, può risultare dalle partecipazioni improprie di collaboratore (art. 16 cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 LT)<sup>83</sup>.

Se il collaboratore decide per l'acquisto delle azioni, egli sarà imponibile per la differenza tra il valore venale all'assegnazione e l'eventuale prezzo d'acquisto (art. 17b cpv. 1 LIFD; art. 16b cpv. 1 LT). Se il piano di partecipazione dei collaboratori prevede, invece, un termine d'attesa dopo l'acquisto, l'imposizione viene stabilita conformemente agli artt. 17b cpv. 2 LIFD e 16b cpv. 2 LT<sup>84</sup>.

### **4.4. L'imposizione delle partecipazioni di collaboratore nei rapporti internazionali**

#### *4.4.1. Il principio dell'imposizione proporzionale per le partecipazioni di collaboratore*

Gli artt. 17d e 97a LIFD, rispettivamente artt. 16d e 117 LT, disciplinano l'imposizione proporzionale delle opzioni di collaboratore non negozia-

---

<sup>81</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 6, pag. 10; Messaggio n. 04.074, pag. 517; Messaggio n. 6674, pag. 12; ECKERT, op. cit., N 8 ad art. 17a-d LIFD.

<sup>82</sup> ECKERT, op. cit., N 8 ad art. 17a-d LIFD; GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 729; Messaggio n. 04.074, pag. 517; Messaggio n. 6674, pag. 12.

<sup>83</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 6, pag. 10.

<sup>84</sup> ECKERT, op. cit., N 8 ad art. 17a-d LIFD; Messaggio n. 04.074, pag. 517.

bili quando il collaboratore di un'impresa non ha avuto integralmente il suo domicilio fiscale in Svizzera nel periodo che è intercorso tra l'assegnazione e la nascita del diritto all'esercizio delle opzioni bloccate (cd. «periodo di *vesting*»)<sup>85</sup>.

Si tratta di una regola unilaterale di ripartizione fiscale internazionale<sup>86</sup>, in base alla quale le opzioni di collaboratore vengono imposte in maniera proporzionale<sup>87</sup>. Il sistema di tassazione proporzionale scelto dal legislatore federale tiene conto delle raccomandazioni dell'OCSE concernenti l'imposizione dei redditi risultanti dall'esercizio di attività lucrative in più Paesi. Secondo il Commentario del Modello OCSE, infatti, i redditi risultanti da opzioni dei collaboratori devono essere «*imposti in proporzione al numero di giorni in cui l'attività lavorativa è stata svolta in quel Paese in rapporto al numero totale di giorni durante i quali l'impiego a cui si riferisce l'opzione è stato prestato*»<sup>88</sup>. Si tratta, quindi, di un'imposizione *pro-rata temporis* (cfr. anche artt. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 2 OParC)<sup>89</sup>.

Il campo materiale dell'imposizione proporzionale secondo gli artt. 17d e 97a LIFD, rispettivamente artt. 16d e 117 LT, riguarda tutte le opzioni indicate dagli artt. 17b cpv. 3 LIFD e 16b cpv. 3 LT, munite di una clausola *vesting* (cioè con delle condizioni sospensive) e che sono imponibili al momento dell'esercizio. Il termine «bloccate» riguarda, dunque, le opzioni di collaboratore vincolate ad un periodo di maturazione. Per contro, le opzioni di collaboratore che sottostanno ad un periodo di attesa, così come quelle libere e non quotate, mancando di condizioni sospensive, non ricadono sotto il campo di applicazione degli artt. 17d e 97a LIFD, rispettivamente artt. 16d e 117 LT<sup>90</sup>.

---

<sup>85</sup> ECKERT, op. cit., N 9 ad art. 17a-d LIFD; Messaggio n. 04.074, pag. 517.

<sup>86</sup> Per contro, non trova applicazione nel diritto fiscale intercantonale (VALLUCCI, op. cit., N 6 ad art. 17d LIFD).

<sup>87</sup> VALLUCCI, op. cit., N 8 ad art. 17d LIFD.

<sup>88</sup> Commentario al Modello OCSE, N 12.14 ad art. 15 Modello OCSE (libera traduzione dal francese).

<sup>89</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.1, pag. 11; ECKERT, op. cit., N 9 ad art. 17a-d LIFD.

<sup>90</sup> VALLUCCI, op. cit., N 5 ad art. 17d LIFD.

Il Consiglio federale tramite l'Ordinanza di esecuzione ha poi esteso l'imposizione proporzionale alle aspettative su azioni di collaboratore e alle partecipazioni improprie di collaboratore (artt. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 OParC)<sup>91</sup>. L'Esecutivo federale, seguendo un orientamento dottrinale, ha deciso di colmare la lacuna legislativa esistente nel testo degli artt. 17d LIFD e 16d LT attraverso l'Ordinanza federale (piuttosto che con una modifica di legge)<sup>92</sup>.

È esclusa, invece, l'imposizione proporzionale per le azioni di collaboratore, poiché vengono acquisite al momento della loro consegna<sup>93</sup>. Non sono, infatti, presenti in tal caso delle condizioni sospensive.

#### 4.4.2. *L'importazione e l'esportazione di partecipazioni di collaboratore*

L'Ordinanza federale disciplina due fattispecie principali:

- da un lato, i casi dei collaboratori che si trasferiscono dall'estero in Svizzera (arrivo; art. 7 OParC) e per i quali sono applicabili gli artt. 17d LIFD e 16d LT in virtù di un'appartenenza personale;
- dall'altro, i casi di collaboratori che si trasferiscono dalla Svizzera all'estero (partenza; art. 8 OParC) e per i quali sono, invece, applicabili gli artt. 97a LIFD e 117 LT in combinato disposto con gli artt. 5 cpv. 1 lett. a LIFD e 4 cpv. 1 lett. a LT in virtù di un'appartenenza economica<sup>94</sup>. Questa imposizione è pure prevista per le persone con domi-

---

<sup>91</sup> Si veda anche AFC, Circolare n. 37, par. 7.1.1, pag. 11. Critico su questa estensione LOCHER, op. cit., N 15 ad art. 17d LIFD.

<sup>92</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 734; KUMSCHICK/KAUFMANN, op. cit., pag. 516; VALLUCCI, op. cit., N 6 ad art. 17d LIFD.

<sup>93</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.2.1, pag. 11. L'AFC, tuttavia, non esclude l'imposizione proporzionale qualora le azioni di collaboratore siano consegnate a titolo di indennità per una prestazione lavorativa (*bonus*) fornita all'estero.

<sup>94</sup> Gli artt. 7 e 8 OParC non si applicano ai collaboratori soggetti all'imposizione alla fonte ai sensi dell'art. 91 LIFD e dell'art. 110 LT (art. 13 OParC). Si tratta dei frontalieri, dei dimoranti settimanali e dei dimoranti di breve durata domiciliati all'estero, che sono assoggettati all'imposta alla fonte sui redditi da attività lucrativa dipendente, inclusi i proventi riguardanti le partecipazioni di collaboratore secondo l'art. 84 cpv. 2 lett. a LIFD e l'art. 105 cpv. 2 lett. a LT. Infatti, questi collaboratori sottostanno già all'imposizione alla fonte con aliquote ordinarie per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (art. 85 LIFD; art. 106 seg. LT).

cilio o dimora fiscale in Svizzera, rispettivamente nel Canton Ticino, che non sono in possesso di un permesso di domicilio (art. 84 cpv. 2 lett. *a* LIFD; art. 105 cpv. 2 lett. *a* LT).

In entrambe le costellazioni, le partecipazioni di collaboratore sono consegnate in un Paese e realizzate in un altro Paese, rispettivamente il collaboratore ha avuto durante un determinato periodo un'appartenenza personale in Svizzera<sup>95</sup>. Inoltre, l'imposizione proporzionale nei casi di importazione ed esportazione di partecipazioni di collaboratore non trova applicazione in presenza di opzioni di collaboratore con termine di attesa oppure se queste sono libere e non quotate, in quanto non prevedono delle condizioni sospensive<sup>96</sup>.

Nel primo caso, secondo l'art. 7 OParC, se il collaboratore durante il periodo di *vesting* ha avuto domicilio all'estero e lì vi ha acquisito delle partecipazioni di collaboratore, rientrano nel calcolo proporzionale, ai sensi degli artt. 17*d* LIFD e 16*d* LT, le prestazioni valutabili in denaro derivanti da opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato in Svizzera dopo l'arrivo nel nostro Paese (cd. «importazione di partecipazioni di collaboratore»)<sup>97</sup>. È importante in questo caso che il collaboratore sia in grado di dimostrare di non aver avuto domicilio o dimora fiscale in Svizzera per un determinato periodo durante l'intervallo intercorso nel periodo di *vesting*<sup>98</sup>. Inoltre, al momento dell'esercizio della participa-

---

Nemmeno si applicano gli artt. 7 e 8 OParC ai membri dell'amministrazione o della direzione ai sensi dell'art. 93 LIFD e dell'art. 113 LT (art. 14 OParC). Infatti, anche in questo caso, tali persone sottostanno all'imposizione alla fonte ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LIFD (in relazione all'art. 5 cpv. 1 lett. *b* LIFD) e dell'art. 113 cpv. 3 LT (in relazione all'art. 4 cpv. 1 lett. *b* LT) per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (cfr. anche DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 13). Critici sulle eccezioni riguardanti i lavoratori frontalieri GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 735.

<sup>95</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.1, pag. 11.

<sup>96</sup> VALLUCCI, op. cit., N 27 *ad* art. 17*d* LIFD.

<sup>97</sup> Si veda anche AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.2, pag. 13.

<sup>98</sup> *E contrario*, nel caso in cui il collaboratore fosse domiciliato fiscalmente durante tutto l'intervallo all'estero, non entrerebbe in considerazione alcuna imposizione in Svizzera, tantomeno in modo proporzionale. Lo stesso dicasi quando un collaboratore con domicilio o dimora fiscale in Svizzera esercita l'attività lucrativa dipendente



zione di collaboratore, il contribuente deve essere illimitatamente imponible in Svizzera. In tal caso, soltanto una parte del reddito verrà tassata, mentre l'altra verrà esentata.

In dottrina non vi è tuttavia unanimità sulla questione di sapere se la parte di reddito esentata debba essere presa o meno in considerazione per determinare l'aliquota mondiale<sup>99</sup>. Ad avviso dell'autore, la risposta deve essere affermativa. Se, conformemente al Modello OCSE, il reddito viene ripartito tra i due Stati interessati, quello esentato costituisce indubbiamente un elemento di capacità contributiva che deve essere aggiunto agli altri elementi di reddito per stabilire l'aliquota complessiva. È vero che l'esenzione avviene per diritto interno e senza che sia necessaria una convenzione contro le doppie imposizioni, ma soltanto perché la Svizzera ha deciso di riprendere nel suo diritto interno le raccomandazioni dell'OCSE e disporre in tal modo di una disposizione conforme al diritto internazionale tributario. E nel diritto internazionale tributario la politica della Svizzera è quella di esentare, riservandosi il diritto di considerare il reddito per l'aliquota (art. 23A Modello OCSE).

Nel secondo caso, in base all'art. 8 OParC, vi è un assoggettamento limitato all'imposta sulla base dell'art. 5 cpv. 1 lett. *a* in combinato disposto con l'art. 97a LIFD, rispettivamente dell'art. 4 cpv. 1 lett. *a* LT in combinato disposto con l'art. 117 LT, se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all'estero dopo la partenza dalla Svizzera

---

all'estero durante l'intervallo. Tale reddito potrà comunque essere esentato dalla Svizzera attraverso l'eventuale applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni (cfr. GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 731 seg.).

<sup>99</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 733, sostengono un approccio secondo il quale il reddito viene definito esente sulla base della sistematica della legge e non costituisce una semplice limitazione unilaterale dell'estensione dell'assoggettamento. Per cui la riserva dell'art. 7 LIFD non si applicherebbe alla parte di salario esentato ai sensi dell'art. 17d LIFD. VALLUCCI, op. cit., N 16 *ad* art. 17d LIFD, per contro, sostiene la tesi che prevede l'applicazione del principio dell'esenzione con riserva di progressione dell'aliquota, trattandosi di un reddito la cui potestà impositiva viene suddivisa tra due Stati. Pure l'AFC sostiene che si debba tener conto della riserva della progressività dell'aliquota (AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.2.1 seg., pag. 13).

(cd. «esportazione di partecipazioni di collaboratore»)<sup>100</sup>. Vi è in tal caso pure un'imposizione proporzionale sui proventi conseguiti. L'aliquota prelevata alla fonte è pari all'11,5% ai fini dell'imposta federale (art. 97a cpv. 2 LIFD)<sup>101</sup> e del 25% ai fini dell'imposta cantonale ticinese e comunale (art. 117 cpv. 2 LT)<sup>102</sup>.

L'imposizione proporzionale alla fonte è pure prevista quando il collaboratore mantiene durante tutto il periodo di maturazione il domicilio all'estero, ma esercita la sua attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro con sede in Svizzera<sup>103</sup>. Eventuali giorni di lavoro in Stati terzi devono essere tolti dall'imposizione in Svizzera<sup>104</sup>.

Si osserva, inoltre, che conformemente all'art. 100 cpv. 1 lett. *d* LIFD, in combinato disposto con gli artt. 17*d* e 97*a* LIFD, rispettivamente all'art. 121 cpv. 1 lett. *d* in combinato disposto con gli artt. 16*d* e 117 LT, l'impresa svizzera diviene debitrice dell'imposta anche se non ha versato direttamente il vantaggio valutabile in denaro al suo *ex* collaboratore. Secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale (rispettivamente quello ticinese) essa verrà poi (verosimilmente) indennizzata dalla società madre estera o dalla società del gruppo estera oppure recupererà l'imposta direttamente nei confronti del collaboratore che si è trasferito all'estero<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> Si veda anche AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.3, pag. 14.

<sup>101</sup> L'utilizzo dell'aliquota fiscale massima si giustifica, secondo il Consiglio federale, perché, di regola, i quadri superiori già raggiungono il livello più elevato della progressione (Messaggio n. 04.074, pag. 497). Nonostante ciò, non si può negare una significativa sproporzione tra questa aliquota e quella applicata ai membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche (5%; art. 93 cpv. 3 LIFD), così come quella alla quale sottostanno gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri (max 7%; art. 92 LIFD) (KUMSCHICK/KAUFMANN, op. cit., pag. 515).

<sup>102</sup> Anche secondo il Consiglio di Stato ticinese la scelta del 25% è motivata dal fatto che la maggior parte dei quadri sottostà a tale aliquota d'imposizione (Messaggio n. 6674, pag. 13).

<sup>103</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.2.2, pag. 13 seg., rispettivamente par. 7.3.3.2, pag. 14.

<sup>104</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.2.2, pag. 14 seg. Ci si riferisce in particolare ai casi previsti dall'art. 91 LIFD e dall'art. 111 LT. Per contro, nei casi di cui all'art. 93 LIFD e all'art. 113 LT, ovvero quelli riguardanti gli amministratori, i giorni di lavoro in Stati terzi possono essere considerati senza limiti.

<sup>105</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 518 seg.; Messaggio n. 6674, pag. 13. Si veda anche AFC, Circolare n. 37, par. 7.3.3.1, pag. 14.

#### 4.4.3. Il calcolo dell'imposizione proporzionale

Per quanto attiene alle modalità di calcolo, il vantaggio valutabile in denaro derivante dall'assegnazione di opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore viene determinato nel rapporto tra il numero di giorni di lavoro in Svizzera durante il periodo di maturazione (cd. periodo di *vesting*) e il numero di giorni complessivo del periodo di maturazione (artt. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 2 OParC).

Per stabilire il rapporto da moltiplicare al vantaggio valutabile in denaro è, quindi, importante basarsi sul principio del luogo di esercizio dell'attività lucrativa dipendente. Né il denominatore né il numeratore fanno riferimento al criterio del domicilio fiscale<sup>106</sup>, anche se gli artt. 17d LIFD e 16d LT potrebbero invece far presumere che la formula debba basarsi sul numero di giorni di domicilio. Il commentario del Modello OCSE si esprime chiaramente in favore dei giorni di lavoro<sup>107</sup>.

Il periodo di maturazione viene stabilito nell'intervallo che intercorre tra l'acquisizione di una partecipazione di collaboratore e la nascita del diritto di esercizio stabilito dagli artt. 17d LIFD e 16d LT (art. 2 OParC),

---

<sup>106</sup> GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 733. Gli autori propongono il seguente primo esempio: un collaboratore di una società con sede nel Regno Unito entra in un piano di opzioni il giorno N. È previsto un periodo di maturazione di 100 giorni. Egli si trasferisce in Svizzera ed esercita la sua attività per un'azienda del gruppo. Inizia l'attività nel giorno N+30, ma prende domicilio fiscale in Svizzera nel giorno N+50. Il collaboratore acquisisce le opzioni il giorno N+200 e ottiene un provento di 350. Nel caso in specie, il collaboratore è stato domiciliato in Svizzera per un periodo di 50 giorni su 100 di maturazione dell'opzione, mentre vi ha esercitato la sua attività lucrativa per 70 giorni su 100. Di conseguenza, nel momento in cui il collaboratore esercita l'opzione (N+200), il provento è imponibile proporzionalmente sulla base del rapporto 70 su 100 (e non 50 su 100). Il reddito imponibile è, quindi, pari a 245 (cioè il 70% di 350) e il reddito esentato è pari a 105 (cioè 30% di 350). In un secondo esempio, analogo al primo, il collaboratore si trasferisce in Svizzera sempre nel giorno N+50. Tuttavia, rispetto all'esempio precedente, esercita la sua attività lucrativa durante il periodo di maturazione nei locali della società nel Regno Unito (e non in Svizzera). In tal caso, il provento di 350 viene esentato completamente in Svizzera. Infatti, il numero di giorni di lavoro in Svizzera è pari a 0 e, di conseguenza, non vi è imposizione.

<sup>107</sup> STEBLER, op. cit., pag. 346.

ritenuto che quest'ultimo nasce al momento dell'acquisizione del diritto (art. 3 cpv. 1 OParC)<sup>108</sup> e che i periodi di attesa terminati dopo la maturazione non sono determinanti (art. 3 cpv. 2 OParC)<sup>109</sup>. Di regola, l'acquisizione del diritto (*vesting*) coincide nella maggior parte dei casi con la scadenza del termine di attesa<sup>110</sup>.

La Circolare AFC n. 37 precisa che sono considerati giorni di lavoro ai sensi degli artt. 7 e 8 OParC i periodi durante i quali un contratto di lavoro vincola il collaboratore al suo datore di lavoro. Le vacanze, i fine settimana, i giorni festivi e le altre assenze che cadono in questo periodo (giorni di viaggio, malattia, servizio militare, congedo maternità ecc.) sono irrilevanti ai fini del calcolo dell'imposizione proporzionale<sup>111</sup>.

## 5. L'imposizione della sostanza

L'art. 14a cpv. 1, prima frase LAID prevede la valutazione delle partecipazioni di collaboratori al loro valore venale. La seconda frase obbliga i Cantoni a tenere in considerazione i termini di attesa per la loro valutazione.

Il successivo capoverso 2 indica che, alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli artt. 7d cpv. 3 (opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa) e 7e (partecipazioni improprie di collaboratore) devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile. Il Consiglio federale osserva, infatti, che *«al momento dell'assegnazione le opzioni dei collaboratori non quotate in borsa e improprie non hanno alcun valore per l'imposta sul reddito, non è necessario de-*

---

<sup>108</sup> Il diritto di esercizio non deve essere necessariamente essere stato acquisito in modo irrevocabile (DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 6 con riferimento al Commentario all'art. 15 Modello OCSE, nn. 12.8 e 12.9; cfr. anche STEBLER, op. cit., pag. 346).

<sup>109</sup> Se, ad esempio, è previsto un periodo di *vesting* di tre anni (dall'anno N all'anno N+3), ma il collaboratore può esercitare l'opzione solo due anni più tardi (N+5) per effetto di un periodo di attesa, per il calcolo proporzionale ci si basa sull'intervallo di tre anni. I due anni successivi (da N+3 a N+5) costituiscono un periodo di attesa non determinante (GLAUSER/MOSHEK, op. cit., pag. 733).

<sup>110</sup> DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 6.

<sup>111</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 7.1, pag. 11.

*terminare l'imposta sulla sostanza. È perciò sufficiente indicare tali opzioni pro memoria nell'elenco dei beni»<sup>112</sup>.*

Il Canton Ticino ha ripreso questi principi all'art. 45a LT.

## **6. L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare attestazioni**

Il datore di lavoro è tenuto all'obbligo di rilasciare attestazioni secondo l'art. 129 cpv. 1 lett. *d* LIFD e l'art. 203 cpv. 1 lett. *d* LT. Un'attestazione deve essere fornita tanto per le azioni di collaboratore, quanto per le opzioni di collaboratore, le aspettative su azioni di collaboratore e le partecipazioni improprie di collaboratore (art. 1 cpv. 2 OParC). Nell'attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore, il datore di lavoro deve indicare le informazioni riguardanti l'atto della consegna di partecipazioni di collaboratore e il momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante dalle partecipazioni di collaboratore (art. 1 cpv. 1 OParC).

Gli artt. 4<sup>113</sup>, 5<sup>114</sup> e 6<sup>115</sup> OParC riguardano il contenuto e la forma dell'attestazione da rilasciare alle autorità fiscali. L'attestazione deve essere

---

<sup>112</sup> Messaggio n. 04.074, pag. 520.

<sup>113</sup> Secondo tale disposizione le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni: (a) la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore; (b) la data di acquisizione delle azioni di collaboratore; (c) il valore venale delle azioni di collaboratore quotate oppure il valore determinato mediante una formula (valore matematico) delle azioni di collaboratore non quotate al momento dell'acquisizione; (d) eventuali periodi di attesa nonché la durata di eventuali obblighi di restituzione; (e) il prezzo di acquisto convenuto; (f) il numero di azioni di collaboratore acquisite; (g) il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.

<sup>114</sup> Secondo tale disposizione le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore (*i.e.* opzioni di collaboratore liberamente negoziabili oppure quotate in borsa) che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazioni di cui all'art. 4 OParC (cfr. nota precedente). Per contro, le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore (*i.e.* opzioni di collaboratore liberamente negoziabili ma non quotate in borsa, opzioni di collaboratore bloccate) e aspettative su azioni di collaboratore che vengono tassate al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro (*i.e.* *Restricted Stock Units* [RSU] e *Restricted Stock Awards* [RSA]) devono contenere le seguenti indicazioni: (a) al momento dell'acquisizione: (1) la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore; (2) la data di acquisizione delle

rilasciata dal datore di lavoro, come allegato al certificato di salario oppure al conteggio di imposta alla fonte (art. 10 OParC), per ogni periodo fiscale nel quale il collaboratore ha realizzato partecipazioni di collaboratore rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito. Nulla cambia se il piano di partecipazione è gestito da una società estera del gruppo oppure da un terzo. L'obbligo di rilasciare attestazioni perdura anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 15 OParC).

Al datore di lavoro compete pure l'obbligo di attestare l'arrivo in Svizzera (art. 7 OParC), rispettivamente di partenza per l'estero (art. 8 OParC) dei suoi collaboratori, al fine di attestare l'imposizione proporzionale nel contesto internazionale sulla base di quanto stabilito dagli artt. 17d LIFD e 16d LT<sup>116</sup>.

Dei modelli di attestazione sono disponibili nell'allegato III della Circolare AFC n. 37<sup>117</sup>.

## 7. Conclusioni

La codifica nella legge e nell'ordinanza federale di esecuzione del trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore ha sensibilmente migliorato il quadro giuridico sia ai fini dell'imposta federale diretta, sia

---

partecipazioni di collaboratore; (3) la data della nascita del diritto di esercizio, se determinabile; (4) il numero di partecipazioni di collaboratore acquisite; (b) al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione in azioni di collaboratore: (1) la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore; (2) la data d'acquisizione delle partecipazioni di collaboratore; (3) la data d'esercizio del diritto, della vendita o della conversione; (4) il valore venale della relativa azione quotata o il valore matematico della relativa azione non quotata, al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione; (5) il prezzo convenuto per l'esercizio, la vendita o la conversione; (6) il numero di partecipazioni di collaboratore vendute, convertite o sulle quali è stato esercitato il diritto; (7) il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.

<sup>115</sup> Secondo tale disposizione le attestazioni concernenti redditi da partecipazioni improprie di collaboratore devono contenere per analogia le indicazioni di cui all'art. 5 cpv. 2 OParC e indicate nella nota precedente.

<sup>116</sup> Per ulteriori informazioni si rimanda a DFF, Commentaire Ordonnance, pag. 9 seg.

<sup>117</sup> AFC, Circolare n. 37, par. 8.1.1, pag. 18.

ai fini delle imposte cantonali. Si constata un miglioramento tanto dell'armonizzazione verticale quanto di quella orizzontale. Del resto, una tale codifica, vista la crescente importanza dei piani di partecipazione, non era soltanto auspicabile, ma necessaria visto l'obbligo del legislatore federale di armonizzare l'oggetto delle imposte dirette (art. 129 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). Da un profilo sostanziale, il vero cambiamento riguarda il trattamento fiscale delle opzioni. Se per le azioni di collaboratore nulla è cambiato rispetto alla prassi vigente prima dell'entrata in vigore della Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, avvenuta con il 1° gennaio 2013, per le opzioni di collaboratore si evidenzia l'abbandono della prassi che stabiliva l'imposizione al momento dell'assegnazione quando le opzioni di collaboratore non sono quotate in borsa oppure risultano bloccate. La legge definisce ora esplicitamente che queste sono da imporre al momento del loro esercizio. Pure rilevante la codifica nella legge dell'imposizione proporzionale dei vantaggi valutabili in denaro nei rapporti con l'estero quando il collaboratore ha svolto la sua attività lucrativa dipendente in più Paesi durante il piano di partecipazione, riprendendo nel diritto interno svizzero lo standard previsto dal Modello OCSE.

Tuttavia, le norme presentano dei problemi non indifferenti di tecnica legislativa e alcune disposizioni sono, quindi, imprecise. Il Consiglio federale ha colmato diverse di queste lacune con l'Ordinanza federale. Questo modo di procedere è però da ritenersi contrario al principio della riserva di legge (art. 127 cpv. 1 Cost.), a maggior ragione considerando che l'Ordinanza dovrebbe essere «esecutiva» e disciplinare soltanto gli obblighi di attestazione delle partecipazioni di collaboratore. Invece, si trovano al suo interno definizioni che divergono dai testi legislativi, nonché basi di calcolo che, proprio in virtù del principio della legalità, dovrebbero essere ancorate in una legge in senso formale.

Ad ogni buon conto, nonostante le pecche riscontrate nella forma, nella sostanza l'impianto messo in piedi con gli articoli di legge, l'Ordinanza federale e la successiva Circolare AFC n. 37, sembrerebbe aver retto bene l'urto. La certezza del diritto è accresciuta e le prassi si sono uniformate. L'obiettivo iniziale è quindi stato raggiunto!